

Sanzioni ridotte anche pagando durante il processo

Benefici

Il dibattimento può essere sospeso

Per beneficiare della riduzione fino alla metà delle pene e della non applicazione delle misure accessorie, si potrà estinguere il debito tributario anche dopo l'apertura del dibattimento e fino alla sua chiusura ottenendo anche una sospensione del processo di circa un anno e mezzo.

Con questo si modifica ulteriormente il momento di rilevanza del pagamento del debito tributario per ottenere vari benefici, variabili secondo il reato commesso e il periodo in cui avviene l'estinzione del debito.

A seguito delle modifiche (che avranno effetto retroattivo) la situazione sarà la seguente.

Pagamento e non punibilità

L'estinzione del debito tributario continuerà a costituire causa di non punibilità per i reati di:

- omesso versamento di ritenute e Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti allorché viene eseguito prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con possibilità di ottenere una sospensione di massimo sei mesi per concludere il versamento rateale;
- dichiarazione fraudolenta con fatture false e con altri artifici, dichiarazione infedele e omessa, allorché viene eseguito prima della conoscenza di qual-

sivoglia attività di controllo tributario o penale.

Pagamento e riduzione pena

L'estinzione del debito tributario comporta attualmente la riduzione fino a metà della pena e la non applicazione delle misure accessorie nel caso venga eseguito, prima dell'apertura del dibattimento.

Con le nuove norme si potrà invece estinguere il debito fino alla chiusura del dibattimento. Se prima di essa il debito è in fase di estinzione con rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative e adesione all'accertamento, l'imputato lo comunica al giudice, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'agenzia delle

Entrate indicando il relativo procedimento penale.

Dal momento in cui l'imputato comunicherà tale circostanza il processo viene sospeso per un anno per consentire la conclusione della rateazione.

In seguito, se l'agenzia delle Entrate conferma al giudice il regolare pagamento in corso delle rate, si potrà ottenere un'ulteriore sospensione di tre mesi, prorogabile di altri tre da parte del giudice che lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito.

La sospensione è invece revocata quando l'agenzia delle Entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Il corso della prescrizione, durante tale periodo, è sospeso.

La nuova norma si applicherà anche ai procedimenti in corso, quindi gli interessati che avendo in corso il pagamento rateale non abbiano fatto in tempo a concluderlo entro l'apertura del dibattimento potranno invocare la nuova più favorevole disposizione, per beneficiare della riduzione della pena e della non applicazione delle sanzioni ove concludano i versamenti nei nuovi più ampi termini.

Il pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento continua invece a costituire condizione necessaria per i contribuenti che intendono avvalersi del patteggiamento. ●